



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.09/005283-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI CAPTAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE NECESSARIE PER GLI ALPEGGI, "ALPEGGIO PIAN GIASSET" (LOTTO B), NEL COMUNE DI CRISSOLO.

PROPONENTE: COMUNE DI CRISSOLO, VIA UMBERTO I° N. 39.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 07.01.2019 con prot. n. 860, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sindaco pro tempore del Comune di Crissolo, con sede legale in Via Umberto I° n. 39;
- con nota provinciale prot. n. 2818 del 15.01.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15 gennaio al 27 febbraio 2019;
- con nota prot. n. 2857 del 15.01.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 27 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo".

### Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. ric. n. 14977 del 04.03.2019 il **Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, ha espresso le seguenti valutazioni:

#### *TUTELA PAESAGGISTICA*

*Considerato che gli elementi del progetto ricadono in area oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in forza del D.M. 01/08/1985 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita), e art. 142, lett. e), d), f), h) del citato Decreto, preso atto che le infrastrutture a servizio degli alpeggi consistono in alcuni sistemi di*

*captazione dell'acqua, linee interrato di collegamento e puntuali sistemi di distribuzione ed abbeveraggio del bestiame, valutato che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, in relazione alla tipologia e alla puntualità dell'intervento, che in linea di massima non risultano essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-3583 6 del 3 ottobre 2017, questo Ufficio, per quanto di competenza, comunica che non si ravvedono motivazioni ostative alla realizzazione del progetto.*

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

*Verificato, esaminata la documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, che il progetto proposto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico vigente del Comune di Crissolo;*

*visto che l'opera è da considerarsi a tutti gli effetti "pubblica" secondo il disposto dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50/2016;*

*preso atto che gli interventi di scavo previsti da progetto possono considerarsi di minima entità e in parte interessanti aree già caratterizzate dalla presenza di reti di adduzione delle acque funzionali al sistema di innevamento artificiale delle piste da sci;*

*visto il disposto dell'art.25 c. 1 ultimo capoverso del già citato D.Lgs. 50/2016, che in suddetta fattispecie non prevede la trasmissione della relazione archeologica al fine di avviare e concludere la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;*

*si rappresenta che non si ha motivo di ritenere, per quanto di competenza, che gli interventi in tale area possano modificare porzioni del paesaggio antico.*

*Si valuta pertanto, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, che il progetto proposto non necessita di essere assoggettato a procedura di V.I.A.."*

- con nota prot. ric. n. 16282 del 08.03.2019 l'**Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso**, ha trasmesso copia della Determinazione n. 86 del 03.05.2018 avente ad oggetto "L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43 - Valutazione di incidenza relativa a progetto PRS 2014-2020 - Operazione 4.3.3. "Infrastrutture per alpeggi" - Potenziamento dell'acquedotto rurale di Aipiol, Tivoli, Tirolo e S. Giacomo - Proponente Comune di Oncino." e copia della Determinazione n. 87 del 03.05.2018 avente ad oggetto "L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43 - Valutazione di incidenza relativa a progetto PRS 2014-2020 - Operazione 4.3.3. "Infrastrutture per alpeggi" - Alpeggi Pian del Re e Pian Giasset - Proponente Comune di Crissolo."
- In particolare con la Determina n. 87 si esprime giudizio positivo relativamente all'opera proposta, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, volte a minimizzare le interferenze con habitat e specie di interesse conservazionistico, fatto salvo il rispetto delle Misure di Conservazione citate in premessa:
- Comunicazione all'Ente Parco dell'avvio dei lavori, con almeno dieci giorni di anticipo, al fine di organizzare le attività di verifica e controllo.
  - Predisposizione, in contraddittorio con l'Ente Parco, di uno specifico cronoprogramma dei lavori, che tenga conto del periodo di massima attività della Salamandra Lanzai (indicativamente 15 Giugno - 30 Agosto) e preveda azioni di minimizzazione degli impatti, non escluso il fermo del cantiere, in presenza di condizioni meteorologiche che aumentino il rischio di schiacciamento degli esemplari della specie particolarmente tutelata.
  - omissis -
  - In generale i lavori di cantiere sui corpi idrici dovranno essere organizzati in modo tale da garantire la conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato A della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere o interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della Lr 37/2006". In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare eventuali impatti dovuti all'intorbidimento dell'acqua e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della fauna macrobentonica e della vegetazione, garantendo costantemente la presenza di un deflusso d'acqua sufficiente alla sopravvivenza della biocenosi presenti a valle.
  - Realizzazione di pozzetti intermedi per il collegamento di tubazioni flessibili di adduzione

ad idonei punti di abbeverata mobili, per i quali si rimanda al progetto LIFE XEROGRAZING, citato in premessa; inoltre, solo nel caso del lotto B, in prossimità della "lariceta di Riondino" e della "Riserva naturale della grotta di Rio Martino", si richiede, previa verifica di fattibilità, la presenza di un attacco idoneo per manichette "antincendio".

- f. Idonei sistemi di controllo e modulazione dei flussi, per evitare sprechi di acqua non utilizzabile dagli animali: a tal fine sono richiesti approfondimenti circa la corretta individuazione della portata di captazione alla derivazione, da effettuarsi in sede di Conferenza dei Servizi.
- g. Tutti i pozzetti dovranno rimanere accessibili e ispezionabili.
- h. I pozzetti di sedimentazione a valle della captazione dovranno essere sistemati a breve distanza dalla presa stessa, a garanzia di una adeguata manutenzione dell'opera.
- i. Al fine di favorire lo smaltimento dell'acqua che fuoriesce dalla vasca, gli abbeveratoi fissi dovranno prevedere alla base e nelle immediate vicinanze una idonea sistemazione con materiale drenante.
- j. Le tecniche di eventuale inerbimento dovranno essere approvate dall'Ente Parco, al fine di evitare forme di inquinamento floristico delle stazioni interessate, con particolare riguardo agli habitat 7240\*, 3220, 6170 e 6230 dell'omonima Direttiva.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

#### Rilevato che:

#### 1. dal punto di vista tecnico

Il progetto si configura come variante sostanziale della derivazione ad uso produzione beni e servizi (innevamento artificiale) CN5302 dalle sorgenti del rio delle Contesse nel Comune di Crissolo e consiste nell'aumento delle portate prelevate dalle sorgenti, da utilizzare ad uso agricolo - abbeveraggio bestiame.

L'obiettivo del progetto è quello di inserire e distribuire correttamente dei "punti acqua", costituiti da abbeveratoi fissi a vasca, necessari alla corretta gestione dei pascoli. Per quanto dichiarato, gli alpeggi risultano essere a tutt'oggi privi di un qualsiasi servizio di distribuzione idrica, se non quella naturale costituita dai torrenti stessi.

L'intervento prevede l'installazione in alveo di pozzetti prefabbricati per la captazione dell'acqua, la realizzazione di nuovi abbeveratoi fissi a vasca e la posa di nuove tubazioni interrato di collegamento presa-abbeveratoio.

Gli interventi sono stati suddivisi, in base alla loro localizzazione, in tre lotti distinti: Lotto A1 e Lotto A2, che fanno entrambi parte dell'alpeggio denominato "Alpeggio Pian del Re" ed interessano il parco del Monviso e il SIC/ZPS Gruppo del Monviso e Bosco dell'Aleve' (codice: IT1 160058), per cui è stata attivata la procedura di VIEc; e Lotto B che fa parte dell'alpeggio denominato "Alpeggio Pian Giaset", ad una quota compresa tra 1.650 m e 2.300 m ed è oggetto della presente procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame.

Proponente		Comune di Crissolo
Corpo idrico		Sorgenti Rio delle Contesse
Q MAX derivata	l/s	0,2502
Q media derivata	l/s	-
Volume	mc/anno	3243
Periodo		5 mesi - 150 gg
Uso		Agricolo (abbeveraggio bestiame)

#### 2. dal punto di vista ambientale

- **Acque superficiali**

### Stato ambientale

L'opera di presa è già esistente (Derivazione CN5302 - Sorgenti del Rio Contesse) ed asservita all'impianto di innevamento programmato delle vicine piste da sci del comprensorio di Crissolo, e dovrà essere modificata per consentirne l'utilizzo estivo ai fini pastorali.

Il Rio delle Contesse non rientra tra i corpi idrici superficiali significativi del PdGPO 2015 e pertanto non è soggetto agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE (DQA).

Dalla consultazione SIRI, i dati caratteristici del prelievo attuale ad uso produzione beni e servizi (innevamento) sono: Qmax 30,5 l/s; Q med 2,12 l/s dal 15/11 al 15/03.

Con il progetto, aumenterebbe il periodo di derivazione, richiesto in periodo estivo ad uso abbeveraggio bestiame. Il fabbisogno richiesto è pari a 0,2502 l/s.

### Impatto e Applicazione "Direttiva Derivazioni"

Al progetto si ritiene applicabile e pertinente quanto espresso da PdGPO nelle indicazioni applicative conseguenti l'adozione della DD 2017 "L'Ente concedente può peraltro valutare il livello di rischio ambientale della derivazione mediante giudizio esperto (in funzione del potenziale d'impatto delle opere previste e ferma restando la possibilità di richiedere gli approfondimenti specifici ritenuti necessari) per le derivazioni insistenti su corsi d'acqua non classificati caratterizzate da un valore di portata derivabile massima inferiore o uguale a:

- 2 l/s per i bacini appenninici;
- 10 l/s per tutti gli altri bacini. (caso in esame)

Qualora tali derivazioni sfruttino risorsa idrica già prelevata da altre derivazioni senza modificarne l'eventuale restituzione, ad esse può essere attribuita direttamente l'appartenenza all'area "Attrazione".

### • Vegetazione e Paesaggio

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

Dalla consultazione del PFT risultano presenti le seguenti tipologie forestali: PR e PL cioè Praterie e Praterie rupicole. Per quanto dichiarato, dei 666 m di sviluppo di condotta previsti, solamente una piccola parte - circa una ventina di metri lineari, risultano ricadere in area interessata da copertura forestale e nello specifico dal Lariceto montano indicato con la sigla LC20X.

### • Componenti biotiche: fauna

Nello Studio preliminare ambientale non è stato analizzato il potenziale impatto con la componente faunistica presente, ma si afferma "*Tali impatti possono riguardare la componente acustica per l'utilizzo di mezzi fonte di rumore (elicottero) che possono temporaneamente infastidire la fauna selvatica locale...*" (Studio preliminare ambientale pag 8.)

Si evidenzia che l'areale rappresenta un habitat della Salamandra Lanzai, specie endemica delle Alpi Cozie (in particolare del comprensorio del Massiccio del Monviso in Alta Valle Po), la cui presenza in zona è stata accertata da recenti studi del Parco Monviso.

### • Suolo e Terre e rocce da scavo

L'estensione dell'alpeggio nella sua superficie eleggibile a pascolo è di circa 743,47 ha totali. L'attuale impianto di innevamento esistente sarà allungato con il tratto con la realizzazione di nuova condotta di 666 mt e diametro 5" pollici.

Sarà quindi necessaria la realizzazione dello scavo per l'inserimento della tubazione alla profondità di 80 cm. Non è stato rinvenuto il volume di scavo complessivo per l'interramento delle tubazioni, né le modalità di gestione del terreno escavato.

Si vuole precisare che i materiali in esubero, se in uscita dal cantiere ma gestiti come terre e rocce da scavo, qualificate cioè come sottoprodotti, sono soggetti attualmente al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

Per quanto riguarda le terre rocce da scavo, la normativa di riferimento è il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che disciplina la gestione del materiale sia in caso di alienazione che di riutilizzo interno al cantiere.

- **Aspetti progettuali**

L'intervento prevede di utilizzare l'opera di presa già esistente che alimenta l'impianto di innevamento artificiale, in particolare si prevede di utilizzare le condutture esistenti, che nel periodo estivo non vengono utilizzate, integrandole dove necessario. Le opere di derivazione verso i vari abbeveratoi avverranno dalla condotta interrata dell'innevamento già esistente.

Per determinare il fabbisogno necessario all'alpeggio il Proponente ha stimato un fabbisogno individuale di 40 l/t-gg per i bovini adulti e 25 l/t-gg per i bovini giovani, per un numero di 120 e 50 capi, considerando un periodo di utilizzo di 150 giorni nell'arco dell'anno.

Nel corso dell'iter istruttorio di cui al 10R, sarà verificato il fabbisogno richiesto dal Proponente e i relativi dati di concessione (portata massima, media e volume di prelievo).

- **Deflusso minimo vitale**

La derivazione CN5302 rilasciata al Comune di Crissolo con Determinazione Dirigenziale n. 2823 del 05/10/2017 prevede all'art. 10 del disciplinare (firmato in data 20/09/2017) che *il Concessionario è tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, il 10 per cento della portata istantanea con un minimo di 3 l/s.*

In data 13 marzo 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 17625 del 14.03.2019 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 17220 del 13.03.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- l'opera di presa è già esistente (Derivazione CN5302 - Sorgenti del Rio Contesse) ed asservita all'impianto di innevamento programmato delle vicine piste da sci del comprensorio di Crissolo, e dovrà essere moderatamente modificata per consentirne l'utilizzo estivo ai fini pastorali.

L'intervento pertanto non determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto, né in fase di realizzazione né in corso di esercizio della derivazione nel rispetto delle condizioni ambientali specificate nel seguito necessarie per evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi.

**Atteso che:**

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

**Viste** la nota prot. ric. n. 14977 del 04.03.2019 il **Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** e la nota prot. ric. n. 16282 del 08.03.2019 dell'**Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso**, in premessa richiamate.

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 13 marzo 2019, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

## DISPONE

**1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.,** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.01.2019 con prot. n. 860, da parte del sindaco pro tempore del Comune di Crissolo, con sede legale in Via Umberto I° n. 39, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- l'opera di presa è già esistente (Derivazione CN5302 - Sorgenti del Rio Contesse) ed asservita all'impianto di innevamento programmato delle vicine piste da sci del comprensorio di Crissolo, e dovrà essere moderatamente modificata per consentirne l'utilizzo estivo ai fini pastorali.

L'intervento pertanto non determinerà un significativo degrado né un'importante perturbazione del sito prescelto, né in fase di realizzazione né in corso di esercizio della derivazione nel rispetto delle condizioni ambientali specificate nel seguito necessarie per evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi.

**2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,** provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Dipartimento ARPA territorialmente competente:

### Termine per la verifica di ottemperanza: Ante operam

- a) Predisposizione, in concerto con l'Ente Parco, di uno specifico cronoprogramma dei lavori, che tenga conto del periodo di massima attività della *Salamandra Lanzai* (indicativamente 15 Giugno - 30 Agosto) e preveda azioni di minimizzazione degli impatti, non escluso il fermo del cantiere, in presenza di condizioni meteorologiche che aumentino il rischio di schiacciamento degli esemplari della specie particolarmente tutelata. Al fine di garantire un buon livello di qualità degli interventi, si raccomanda che le ditte che saranno incaricate dell'esecuzione dei lavori siano selezionate anche in base alla loro comprovata esperienza e professionalità nel settore faunistico-forestale.

### Termine per la verifica di ottemperanza: In corso d'opera

- b) Il terreno derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere prioritariamente utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria.
- c) La scelta e l'allestimento delle aree di cantiere dovrà seguire il criterio dell'adozione della fascia di minimo ingombro contenendo nel limite di quanto tecnicamente possibile le aree interferite ed i movimenti terra.

## STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:
- all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
  - all'Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale del Settore provinciale Presidio del Territorio, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema interessato;
  - all'Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso.
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### SEGNALA

che qualora si ritenesse opportuno, previa verifica di fattibilità, dar corso alla richiesta dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso (vedasi lett. e) della Determinazione n. 87 del 03.05.2018 in premessa citata) di installare un attacco idoneo per manichette "antincendio" in prossimità della "Lariceta del Riondino" e della "Riserva naturale della grotta di Rio Martino", tale prelievo si configurerebbe come un uso e servizio a se stante e pertanto dovranno essere sottoposti a questa Amministrazione gli aspetti progettuali, al fine di valutare gli eventuali potenziali impatti sulle componenti paesaggistiche ed ambientali.

### DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale